



UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI EXTRA SSR

La DGR n. XI/3777 del 3 novembre 2020 fornisce, con l'allegato "Utilizzo di test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs – tampone nasofaringeo)", le indicazioni per l'utilizzo dei test antigenici rapidi in ambito extra SSR/solventi.

La delibera prevede che la decisione di avviare l'effettuazione dei test antigenici rapidi in forma privatistica vada comunicata alla ATS competente per territorio, **anticipatamente al suo avvio**, secondo flussi e modalità definiti dalle singole ATS e comunicati dalle stesse sui propri siti istituzionali entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto.

Si sottolinea che i test antigenici non sono test di autodiagnosi, ma strumenti complementari nell'ambito di un percorso diagnostico che consideri gli aspetti clinici, ancorché sfumati, e di esposizione epidemiologica. **"La decisione di effettuare il test antigenico, pertanto, è conseguente ad una valutazione medica, in relazione al quadro sintomatologico ed alla esposizione al contagio."**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Documento di indirizzo del Ministero della Salute e ISS (0035324-30/10/2020-DGPRES-DGPRES-P), "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", nota tecnica ad interim aggiornata al 23/10/2020.
- DGR n. XI/3777 del 03/11/2020, "Disposizioni relative all'utilizzo di test antigenici (Rapid Diagnostics Test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19".
- DGR n. XI/3913 del 25/11/2020, "Aggiornamento degli atti di indirizzo ex DDGR n.3226 del 09/06/2020 e n. 3524 del 05/08/2020 - ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale".
- Circolare Ministero Salute n. 0032850 del 12/10/2020, "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena".
- Nota D.G. Welfare G1.2020.0034843 del 19/10/2020, "Aggiornamento delle indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena dei casi confermati di COVID-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici".
- Nota D.G. Welfare G1.2020.0036106 del 26/10/2020, "Raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari e sociosanitari".
- Nota D.G. Welfare G1.2020.0037779 del 05/11/2020, "Aggiornamento alla luce della DGR n. XI/3777 del 03/11/2020 Flussi Tampone Molecolare, Tampone Antigenico rapido, Test Sierologico COVID-19".
- Nota D.G. Welfare G1.2020.0043700 del 24/12/2020, "Indicazioni applicative della DGR n. XI/3913/2020 e recepimento di indicazioni nazionali relative alle Unità di Offerta della rete Territoriale e ai Presidi Ospedalieri per la gestione di COVID-19".
- Circolare Ministero Salute n. 0000705 del 08/01/2021, "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing".
- Nota D.G. Welfare G1.2021.0003182 del 20/01/2021, "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19e strategie di testing".
- DGR n. XI/4250 del 01/02/2021 "Accordo regionale con le farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR e extra SSR".

AMBITI DI ESECUZIONE

Al di fuori del SSR, i test antigenici rapidi possono essere avviati nei seguenti ambiti:

1. Attività produttive
2. Attività ambulatoriali extra SSR
3. Farmacie

1. Attività produttive

I datori di lavoro possono proporre ai lavoratori, in setting aziendali, ricompresa l'offerta ai lavoratori delle attività di servizio e di Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle attività di medicina del lavoro ed in raccordo con il medico competente,

l'effettuazione di programmi di screening con l'utilizzo dei test antigenici rapidi. L'adesione da parte del lavoratore all'offerta del datore del lavoro è comunque volontaria.

Si ricorda che il medico che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione all'ATS (art. 254 del R. D. 27 luglio 1934 n. 1265) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e quarantena, nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere.

Se il test antigenico di screening è NEGATIVO non sono necessari ulteriori test.

Nel caso di utilizzo dei test antigenici in modalità di screening, per i soggetti per cui si rileva la positività, nei casi previsti dalla nota tecnica del Ministero della salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRES-DGPRES-P "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", è necessario che l'esito venga confermato da tampone molecolare: l'esecuzione di test molecolare di conferma deve essere offerta senza costi per il lavoratore (prenotazione a carico del datore di lavoro).

A tale fine, se l'effettuazione del test antigenico rapido non è in capo ad un laboratorio della rete regionale tamponi, è necessario stipulare un apposito accordo con un Laboratorio/una Struttura della rete regionale per garantire al lavoratore l'effettuazione del tampone molecolare a carico del SSR.

Qualora il test molecolare risulti *positivo*, il soggetto viene identificato come *caso accertato* e il medico competente è tenuto a:

- segnalare il paziente ad ATS tramite sMAINF e comunicargli l'isolamento;
- identificare immediatamente i contatti stretti (almeno i contatti lavorativi e, se possibile, i contatti extra lavorativi) acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS per il tramite di sMAINF;
- comunicare subito ai contatti stretti la quarantena e le informazioni del caso.

Della condizione di *caso sospetto/confermato* e di *contatto*, i soggetti interessati informano il proprio MMG per il prosieguo del percorso (monitoraggio clinico; certificazione di assenza dal lavoro per malattia).

Tutti gli esiti dei tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a Regione Lombardia tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF. Si richiama l'attenzione sul nuovo codice da inserire nel setting di registrazione (27_attesaconfAg) limitatamente alle attività di screening in caso di tampone antigenico rapido con esito positivo in attesa di conferma con molecolare.

2. Attività ambulatoriali extra SSR

Si ribadisce che la possibilità di erogare test antigenici rapidi in forma privatistica è riservata a professionisti/strutture sanitarie, come offerta a privati cittadini in conseguenza di una valutazione medica basata sul quadro sintomatologico e sulla esposizione al contagio, **quindi non in prospettiva di screening**.

I titolari di studio professionale o di ambulatorio o di laboratorio analisi con punto prelievi regolarmente abilitato all'esercizio possono avviare l'attività di esecuzione di test antigenici rapidi, individuando locali e modalità organizzative/gestionali idonee.

Il personale sanitario che effettua la prestazione deve garantire tutte le fasi del percorso, compresa l'informativa all'utente, da parte del personale sanitario che esegue il test, sulle disposizioni, nei casi previsti indicati nel paragrafo "Indicazioni all'utilizzo dei test antigenici rapidi", riguardo l'isolamento domiciliare fiduciario del soggetto e dei contatti stretti, fino all'esito del tampone molecolare per ricerca di RNA virale la cui esecuzione deve essere offerta al cittadino senza costi (prenotazione a carico della struttura/professionista).

A tale fine, se l'esecuzione del test antigenico rapido non è in capo ad un laboratorio della rete regionale tamponi, il professionista/struttura/legale rappresentante deve stipulare un apposito accordo con un laboratorio/una struttura della rete regionale per garantire al cittadino l'effettuazione del tampone molecolare a carico del SSR.

Tutti gli esiti dei tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a Regione Lombardia tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF, ovvero tramite portale dedicato. Si richiama l'attenzione sul nuovo codice da inserire nel setting di registrazione (27_attesaconfAg) limitatamente per la casistica di tampone antigenico rapido con esito positivo in attesa di conferma con molecolare.

Il professionista/struttura/rappresentante legale è tenuto a registrare anche l'avvenuta offerta del test molecolare.

Della condizione di *caso sospetto/confermato* e di *contatto* i soggetti interessati informano il proprio MMG/PLS per il prosieguo del percorso (monitoraggio clinico; certificazione di assenza dal lavoro per malattia ecc.).

3. Esecuzione tampone rapido presso la rete delle farmacie

I titolari di farmacia possono avviare l'attività di esecuzione di test antigenici rapidi, individuando locali e modalità organizzative/gestionali idonee.

La scelta del cittadino di rivolgersi in farmacia per l'effettuazione di un test antigenico rapido deve essere conseguente:

- ad una indicazione medica legata al quadro sintomatologico e/o alla esposizione al contagio, senza necessità di prescrizione medica;
- a disposizioni di carattere normativo.

L'attivazione del servizio può essere svolta all'interno della sede della farmacia o all'esterno della farmacia stessa (ad esempio dispensario, sede data dal Comune, camper, gazebo, container), in spazi separati da quelli di vendita, con separazione dei percorsi di accesso ed uscita, degli spazi di attesa, degli ambienti previsti per l'erogazione del test rapido e degli eventuali ambienti individuati per ospitare i pazienti - positivi al test rapido - in attesa di effettuare il prelievo del tampone molecolare, qualora contestuale al tampone rapido. In assenza di ambienti dedicati e quando non è oggettivamente possibile organizzare spazi esterni alla farmacia, l'attività potrà essere svolta all'interno durante l'orario di chiusura.

I test devono essere svolti esclusivamente su appuntamento, previa informativa al cittadino. In caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile, vedi anosmia) o di febbre superiore a 37.5°C, è necessario annullare l'appuntamento ed invitare il cittadino a restare a casa e consultare il proprio MMG.

Devono, comunque, essere osservate tutte le disposizioni che presiedono allo svolgimento di questa attività, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza degli operatori coinvolti ed alle norme igienico-sanitarie e di sanificazione continua degli ambienti.

Si sottolinea che l'attività dovrà essere svolta in ottemperanza alla norma farmaceutica, con particolare riferimento a quanto previsto dal R.D. n. 1265 del 1934, dall'art. 45 del R.D. n. 1706 del 1938 e dall'art. 1 del d. lgs. n. 153 del 2009.

Si ricorda che l'operatore sanitario che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione alla ATS (art. 254 del R. D. n. 1265/1934) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e quarantena, nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere.

Il personale sanitario che effettua la prestazione deve garantire tutte le fasi del percorso, compresa l'informativa all'utente, da parte del personale sanitario che esegue il test, sulle disposizioni, nei casi previsti indicati nel paragrafo "Indicazioni all'utilizzo dei test antigenici rapidi", riguardo l'isolamento domiciliare fiduciario del soggetto e dei contatti stretti, fino all'esito del tampone molecolare per ricerca di RNA virale la cui esecuzione deve essere offerta al cittadino senza costi (prenotazione a carico della farmacia/professionista sanitario).

A tale fine, deve essere stipulato un accordo con una struttura che dispone di un laboratorio della rete per l'invio del cittadino ad eseguire il tampone molecolare a carico del SSR.

Tutti gli esiti dei tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a Regione Lombardia tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF. Si richiama l'attenzione sul nuovo codice da inserire nel setting di registrazione (27_attesaconfAg) limitatamente per la casistica di tampone antigenico rapido con esito positivo in attesa di conferma con molecolare.

Il professionista/farmacia/rappresentante legale è tenuto a registrare anche l'avvenuta offerta del test molecolare.

Della condizione di *caso sospetto/confermato* e di *contatto* i soggetti interessati informano il proprio MMG/PLS per il prosieguo del percorso (monitoraggio clinico; certificazione di assenza dal lavoro per malattia ecc.).

CHI PUÒ ESEGUIRE IL TEST ANTIGENICO

Il prelievo del materiale virale tramite tampone naso faringeo è un atto sanitario che deve essere eseguito da un operatore sanitario adeguatamente formato (esempio medico, infermiere, assistente sanitario, ostetrica, odontoiatra, igienista dentale, farmacista...). Deve essere disponibile la documentazione relativa all'avvenuta formazione.

Analogamente, l'attestazione dell'esito del test antigenico deve essere effettuata dall'operatore sanitario che ha eseguito la lettura del test.

La registrazione del tampone antigenico per la trasmissione a Regione Lombardia attraverso l'applicativo sMAINF attualmente può essere effettuata dal medico, a cui competono anche tutti i provvedimenti conseguenti.

DOVE ESEGUIRE IL TEST

I test antigenici devono essere eseguiti in contesti adeguati dal punto di vista igienico sanitario, tali da garantire idonei percorsi separati e spazi per l'attesa degli utenti nel rispetto delle regole di distanziamento *anti Covid-19*.

CONSENSO INFORMATO E ATTESTAZIONE ESITO TEST ANTIGENICO

Deve essere raccolto il consenso informato e rilasciata l'attestazione dell'esito del test antigenico, su propria carta intestata, come da modulistica predisposta da Regione Lombardia e disponibile sul sito ATS. Tale modulistica deve essere prodotta in duplice copia, di cui una da consegnare all'utente e una da conservare agli atti d'ufficio.

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE AD ATS BRESCIA

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'avvio dell'attività, utilizzando il format disponibile sul sito ATS "Comunicazione di avvio dell'attività di utilizzo di test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs – tampone)", che deve essere trasmesso via PEC ad ATS Brescia all'indirizzo: protocollo@pec.ats-brescia.it

Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante/professionista, dovrà essere attestato il rispetto dei seguenti requisiti e prodotta, ove previsto, specifica documentazione:

- identificazione del medico / dirigente di laboratorio responsabile di tutto il percorso, specificando, qualora trattasi di dirigente di laboratorio, il titolo professionale e lo SMEL di appartenenza;
- utilizzo dei test rapidi (di cui fornire denominazione e scheda informativa) con sensibilità e specificità dichiarati dal produttore pari, rispettivamente, almeno al 70% e al 95%;
- giorni e orari previsti per la erogazione dei test;
- disponibilità di locali idonei dal punto di vista igienico sanitario. Dovrà essere prodotta planimetria dei luoghi dedicati alla specifica attività, in idonea scala, con evidenza della separazione dei percorsi di accesso ed uscita, degli spazi di attesa, degli ambienti previsti per l'erogazione del test rapido e degli eventuali ambienti individuati per ospitare i pazienti - positivi al test rapido - in attesa di effettuare il prelievo del tampone molecolare, qualora contestuale al tampone rapido (area rossa). Tali luoghi possono essere individuati in locali/spazi della Struttura temporaneamente adibiti allo scopo, dotati di ogni requisito per la corretta gestione del campione, per la protezione/confort dei lavoratori e per il confort, la prevenzione e la privacy per i pazienti;
- procedura attestante le modalità organizzative atte a garantire l'esecuzione del tampone molecolare di conferma, ove necessario in conseguenza dell'esito del test rapido, **entro 12 ore** - come da nota regionale prot. G1.2020.0037779 del 05.11.2020 - e senza costi per l'utente, analizzato da un laboratorio autorizzato alla processazione dei tamponi molecolari per SARS-CoV-2 (indicare il Laboratorio di riferimento e comunicare eventuali successive variazioni);
- procedura che descriva le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni dei test molecolari, redatta dal Dirigente dello SMEL di riferimento, dotato di Sezione Specializzata di Microbiologia e Virologia, autorizzato per la processazione dei tamponi molecolari;
- procedura di disinfezione delle superfici e sanificazione degli ambienti, ordinaria e straordinaria, con indicazione del personale addetto, dei mezzi e dei prodotti utilizzati, degli orari o delle fasce della giornata in cui tali sanificazioni verranno eseguite;
- elenco del personale sanitario che effettua la prestazione, adeguatamente formato (con evidenza dell'avvenuta formazione da conservarsi presso la Struttura), qualora non sia laboratorista già addetto al prelievo di campioni biologici, con riferimento a tutte le fasi del percorso;
- elenco dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per la protezione degli operatori da esposizione ad aerosol di pazienti potenzialmente infetti COVID-19;
- utilizzo del format per l'acquisizione del consenso informato e l'attestazione dell'esito del test, fornito dalla ATS sulla base del modello regionale, di cui alla nota Protocollo G1.2020.0037779 del 05/11/2020;
- evidenza della somministrazione al paziente, in caso di positività, dell'informativa aggiornata sui comportamenti da adottare, come da poster ISS, di cui si pubblica sul sito ATS l'ultima revisione attualmente disponibile (rev. n. 1 del 12 marzo 2020).

Non essendo previsto il rilascio di presa d'atto/autorizzazione da parte di ATS, l'invio della comunicazione, completa di tutti gli allegati richiesti, abilita l'avvio dell'attività, inserendo la stessa nell'ambito della vigilanza ordinaria di ATS, che potrà effettuare verifiche sia sulla documentazione presentata che mediante sopralluoghi presso le sedi di esecuzione del test.

REGISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI PER INSERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL MEDICO

I medici che eseguono tamponi antigenici al di fuori di strutture e che quindi NON sono in grado di produrre un tracciato di laboratorio (ad esempio medici competenti aziendali, medici extra SSN, ecc.) devono comunque registrare **tutti** gli esiti dei tamponi antigenici attraverso apposita applicazione di sMAINF per inserimento puntuale degli esiti (paragrafo 1.5 del Manuale "Istruzione per gestione segnalazioni sMAINF e cruscotto sorveglianza" pubblicato sul sito ATS).

I medici che non accedono a sMAINF devono chiedere, alla ATS a cui afferiscono, l'abilitazione di cui al terzo capoverso del punto 1.2 del Manuale. A tal fine, per i professionisti del territorio di ATS Brescia, qualora il medico non fosse ancora profilato, **prima dell'avvio dell'attività**, deve inviare apposita richiesta alla casella e-mail siss@ats-brescia.it indicando nome, cognome, data di nascita, albo/ordine di appartenenza e numero di iscrizione all'ordine, codice fiscale e numero di telefono cellulare.

FLUSSO TAMPONI ANTIGENICI PER INSERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEI LABORATORI O DI STRUTTURE AMBULATORIALI ACCREDITATE/AUTORIZZATE

Qualora per l'attività ci si avvalga di un laboratorio che già esegue test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 o test molecolari per la ricerca del genoma virale, il flusso dei tamponi antigenici rapidi verso Regione Lombardia è a carico del laboratorio stesso. Tutti i laboratori che già accedono al portale per il caricamento dati

(covid19.blockchainregionelombardia.it) saranno automaticamente abilitati alla possibilità di caricamento del “Flusso tamponi antigenici” per i tamponi rapidi.

Questa modalità può essere utilizzata, in via preferenziale ed in alternativa al sistema sMAINF, anche dalle strutture ambulatoriali autorizzate o accreditate che **devono inviare apposita richiesta delle credenziali prima dell'avvio dell'attività**.

Le indicazioni sulle modalità di richiesta delle credenziali e di invio dei flussi sono descritte nella nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020 e relativi allegati, reperibile sul sito ATS.

Tutti i campi del tracciato sono obbligatori (ad esclusione della data inizio sintomi per gli asintomatici). Ogni giorno gli erogatori invieranno file che conterranno solo dati non comunicati in precedenza (ogni giorno solo i nuovi campioni processati).

INDICAZIONI ALL'UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI

Con la Circolare Ministero Salute n. 0000705 del 08/01/2021, “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”, vengono fornite nuove indicazioni sull'utilizzo dei test antigenici rapidi con tampone nasofaringeo.

Considerato che sul territorio di ATS non risultano attualmente diffusi test antigenici rapidi di terza generazione, mentre è particolarmente ricca ed accessibile l'offerta di tamponi molecolari, ove nelle note ministeriale e regionale viene prevista la doppia possibilità (test molecolare o rapido di ultima generazione), con la presente si fornisce l'indicazione preferenziale di utilizzo del test molecolare.

Si riportano le novità sia per l'interpretazione dell'esito, sia per la necessità dei test di conferma, sia per i flussi di rendicontazione:

- 1) Test antigenico POSITIVO in soggetto con sintomi:
 - NON serve conferma con il test molecolare, tranne nel caso di personale sanitario o sociosanitario e per gli accessi in strutture sanitarie (PS, ricovero, visita), casi in cui è invece prevista la conferma con test molecolare
 - Il soggetto è considerato CASO ed è sottoposto al regime dell'isolamento obbligatorio
 - Il test deve essere registrato con il *setting* appropriato, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020.
- 2) Test antigenico NEGATIVO in soggetto con sintomi:
 - SERVE conferma con il test molecolare
 - Il soggetto NON è ancora considerato CASO, ma è sottoposto alla misura preventiva dell'isolamento in attesa dell'esito del tampone molecolare
 - Il test deve essere registrato con il *setting* appropriato, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020.
- 3) Test antigenico POSITIVO in soggetto asintomatico contatto di caso COVID-19:
 - NON serve conferma con il test molecolare
 - Il soggetto è considerato CASO ed è sottoposto al regime dell'isolamento obbligatorio
 - Il test deve essere registrato con il *setting* appropriato, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020.
- 4) Test antigenico NEGATIVO in soggetto asintomatico contatto di caso COVID-19:
 - SERVE conferma con il test molecolare
 - Il soggetto NON è ancora considerato CASO, ma è sottoposto alla misura preventiva dell'isolamento in attesa dell'esito del tampone molecolare
 - Il test deve essere registrato con il *setting* appropriato, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020.
- 5) Test antigenico POSITIVO in attività di screening periodico (ad esempio ospiti ed operatori di strutture sanitarie e sociosanitarie, aziende, comunità chiuse, ecc.):
 - SERVE conferma con il test molecolare
 - Il soggetto NON è ancora considerato CASO, ma è sottoposto alla misura preventiva dell'isolamento in attesa dell'esito del tampone molecolare
 - Il test deve essere registrato con il *setting* previsto dalla presente nota regionale, ovvero 27_attesaconfAg.
- 6) Test antigenico NEGATIVO in attività di screening periodico (ad esempio ospiti ed operatori di strutture sanitarie e sociosanitarie, aziende, comunità chiuse, ecc.):

- NON serve conferma con il test molecolare
- NON si applicano misure di isolamento
- Il test deve essere registrato con il *setting* appropriato, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020.

7) Test antigenico POSITIVO in soggetto asintomatico, non contatto di caso:

- SERVE conferma con il test molecolare
- Il soggetto NON è ancora considerato CASO, ma è sottoposto alla misura preventiva dell'isolamento in attesa dell'esito del tampone molecolare
- Il test deve essere registrato con il *setting* previsto dalla presente nota regionale, ovvero 27_attesaconfAg.

8) Test antigenico NEGATIVO in soggetto asintomatico, non contatto di caso:

- NON serve conferma con il test molecolare
- NON si applicano misure di isolamento
- Il test deve essere registrato con il *setting* appropriato, secondo le indicazioni della nota regionale prot. n. G1.2020.0037779 del 5/11/2020.

Si fornisce per comodità uno schema sinottico:

Tipologia soggetto	Esito antigenico	Conferma con test molecolare	Misure di isolamento	Setting di registrazione
Sintomatico	POSITIVO*	No	Isolamento	Come da nota regionale 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779
Sintomatico	NEGATIVO	Sì	Isolamento in attesa di esito test molecolare	Come da nota regionale 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779
Contatto stretto	POSITIVO	No	Isolamento	Come da nota regionale 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779
Contatto stretto	NEGATIVO	Sì	Isolamento in attesa di esito test molecolare	Come da nota regionale 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779
Screening	POSITIVO	Sì	Isolamento in attesa di esito test molecolare	27_attesaconfAg
Screening	NEGATIVO	No	Nessuna	Come da nota regionale 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779
Asintomatico non contatto	POSITIVO	Sì	Isolamento in attesa di esito test molecolare	27_attesaconfAg
Asintomatico non contatto	NEGATIVO	No	Nessuna	Come da nota regionale 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779

* nel caso di personale sanitario o sociosanitario e per gli accessi in strutture sanitarie (PS, ricovero, visita), è invece prevista la conferma con test molecolare.

In caso di discordanza tra test antigenico e test molecolare eseguiti entro un breve intervallo di tempo, il risultato RT-PCR prevale sul risultato del test antigenico.

Si raccomanda una particolare attenzione nell'utilizzo del *setting* corretto per la registrazione dei test e, a tale riguardo, si rimanda alla più volte richiamata nota regionale del 5/11/2020 prot. n. G1.2020.0037779.